



COMUNE DI TRENTO

Servizio Sviluppo economico

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 7 maggio 2021

Ordinanza contingibile e urgente n. 4623/2021

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Protocollo di sicurezza Covid-19 per lo svolgimento del mercato saltuario denominato "Fiera di Santa Croce" - edizione 2021

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

preso atto che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è oggi fissato al giorno 31 gennaio 2021;

atteso che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 21 aprile 2021 ha prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è stato necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

visti:

- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, recante: "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario e delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da Covid-19, fino al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, che ha suddiviso il territorio nazionale in tre aree di rischio corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
- il decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19” e il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;

- il decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”

- il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

- il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”, applicabile dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ed efficace fino al 5 marzo 2021;

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

- le ordinanze del Ministro della salute 12 gennaio 2021 e 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente il 13 gennaio 2021 al n. 37 e il 28 febbraio 2021 al n. 50, che hanno classificato la Provincia Autonoma di Trento nella fascia rischio “arancione”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»”, in vigore dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021;

- il decreto legge 13 marzo 2021 n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” che regola le misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il periodo dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021;

- il decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

- il **decreto legge 22 aprile 2021 n. 52** recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

- l'**ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021**, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”, che ha stabilito per la Provincia Autonoma di Trento, a decorrere dal 26 aprile 2021, l'applicazione delle misure di cui alla c.d. «**zona gialla**», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52;

visto il punto 26) dell'**ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n.**



71 del 26 aprile 2021, in base al quale *“fermo restando quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del Dpcm 2 marzo 2021 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio”*;

considerato che il **punto 27)** della stessa **ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 71 del 26 aprile 2021** *“il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all’art. 18 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all’art. 13 comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l’apposito Protocollo elaborato in via preventiva della stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento”*;

viste le linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche produttive ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020 e attualmente vigenti come previsto al punto 67 dell’ordinanza nr. 71/2021 del Presidente della Provincia;

atteso che con deliberazione della Giunta Provinciale del 22 maggio 2020, n. 689, è stato approvato il Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro – Gestione rischio COVID19 recante le linee di indirizzo per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio predisposte dal Comitato provinciale in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento;

considerato che l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari non ha predisposto alcun protocollo specifico per lo svolgimento dei mercati saltuari e che tali eventi a differenza dei mercati di servizio, comportano normalmente un afflusso straordinario di persone nelle vie cittadine in cui sono presenti i banchi di vendita;

atteso che dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di domenica 9 maggio 2021 è in programma lo svolgimento del tradizionale mercato saltuario denominato *“Fiera di Santa Croce”* che interesserà le seguenti vie e piazze del centro storico di Trento: Via Belenzani, Via Roma, Via delle Orfane, Via Cavour, Piazza Duomo, Piazza d’Arogno, Via Verdi (tra il Duomo e Via Rosmini), Via Rosmini (tra via Verdi e piazza S.Maria Maggiore), con un probabile notevole afflusso di persone;

considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa e che persiste conseguentemente la necessità di adottare con sollecitudine rigorose misure di prevenzione del contagio da contatto sociale, soprattutto nelle situazioni ove il rischio è maggiore in occasione di contesti che fungano da catalizzatori socio-ricreativi e favoriscano assembramenti incontrollabili in assenza di distanziamento sociale;

ritenuto pertanto necessario provvedere ai sensi della citata ordinanza provinciale n. 71 del 26 aprile 2021, all’adozione di uno specifico protocollo di sicurezza COVID19, contenente ulteriori misure di contenimento e di controllo, da validare a cura dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in concertazione con il Commissario del Governo;

posto che con nota prot. n. 110343/2021 del 27 aprile 2021, la bozza di protocollo è stata formalmente trasmessa all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e al Commissario del Governo per le valutazioni di rispettiva competenza;

preso atto che nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 28 aprile 2021, il Commissariato del Governo ha espresso il proprio benestare allo svolgimento del mercato saltuario nel rispetto del Protocollo di sicurezza trasmesso dal Comune e delle eventuali ulteriori disposizioni o prescrizioni da parte dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

atteso che l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari con nota del 6 maggio 2021 si è espressa in merito al Protocollo di sicurezza sanitaria presentato dal Comune impartendo ulteriori prescrizioni che sono state recepite nel testo allegato alla presente quale parte integrante ed essenziale, con particolare riferimento al divieto di consumo di alimenti e bevande e di fumo all’interno dell’area mercatale e all’utilizzo per gli operatori commerciali di mascherine di tipo chirurgico;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell’interesse pubblico ma anche



nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

richiamati:

- l'articolo 18 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale sul commercio approvato con Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg, recante "Revoca della concessione di posteggio", in base al quale "La concessione del posteggio nei mercati saltuari è revocata qualora il concessionario sia assente dal posteggio in tutte le giornate di svolgimento del mercato previste nel corso dell'anno", salve le ipotesi di partecipazione ad altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio oppure la sussistenza di cause non imputabili al concessionario del posteggio regolarmente documentate;

- l'articolo 15, comma 5, del Regolamento del commercio su area pubblica approvato dal Comune di Trento con deliberazione consiliare 20 novembre 2019 n. 181, in base al quale "per gli operatori nella graduatoria di spunta, la mancata partecipazione all'edizione annuale del mercato comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito", fatte salve cause di giustificazione debitamente documentate;

preso atto che a causa della perdurante incertezza circa la possibilità di svolgimento dell'edizione 2021 del mercato saltuario di Santa Croce, non è stato possibile dare informazioni univoche agli operatori fino alla data di adozione del presente provvedimento, avvenuta a ridosso dello svolgimento della manifestazione stessa;

ritenuto conseguentemente plausibile che non tutti gli operatori titolari di posteggio o inseriti nella graduatoria di spunta del mercato di cui trattasi siano posti nelle condizioni di organizzarsi in termini logistici e di acquisto della merce per partecipare all'evento e che ciò non possa essere imputato a loro colpa;

ritenuto opportuno considerare già da ora giustificati tutti gli operatori (titolari o spuntisti) che saranno assenti il giorno del mercato saltuario, trattandosi di causa a loro non imputabile;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

1) che il mercato saltuario "Fiera di Santa Croce" si svolga nella giornata di domenica 9 maggio 2021, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato "Protocollo di Sicurezza COVID-19", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

a v v e r t e c h e

- sono considerati fin da ora giustificati tutti gli operatori (titolari o spuntisti) che saranno assenti il giorno del mercato saltuario, considerando la loro assenza non imputabile a colpa;

- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del decreto legge n. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla legge n. 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del decreto legge 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;

- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e



- di trasmettere la presente determina al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune;
- di trasmettere altresì le misure indicate nei punti precedenti via PEC agli operatori titolari di concessione o spuntisti nel mercato saltuario denominato "Fiera di Santa Croce".

Allegati: Protocollo di sicurezza Covid-19 per lo svolgimento del mercato saltuario denominato "Fiera di Santa Croce" - edizione 2021

Visto la Dirigente
f.to - Katia Beatrici

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

VT/vt

Destinatari:

- Servizio Polizia Locale
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- QUESTURA TRENTO UFFICIO GABINETTO
- ANVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENDITORI AMBULANTI
- FIVA CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI E SU AREE PUBBLICHE
- Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- APSS - Direzione dipartimento di prevenzione